



Data di pubblicazione: 11/06/2020

Nome allegato: 6 - ALL. D - SCHEMA CONVENZIONE.pdf

CIG: Z0E2D436A6;

Nome procedura: *AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER DUE MEDICI COMPETENTI EX D.LGS. 81/2008 TRAMITE CONVENZIONE ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO*

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008
TRAMITE CONVENZIONE ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO.
CIG: Z0E2D436A6

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, con sede in Milano, Via Maurizio Gonzaga, n. 6 – 20123 MILANO, codice fiscale n. 80078750587, nella persona del Dr. Gregorio Tito, Direttore di Coordinamento Metropolitano di Milano, con domicilio per la carica presso la predetta Direzione metropolitana

E

Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ ed ivi residente, via _____, CF _____,
[o in caso di società/studi professionali: Società/Studio professionale____, con sede legale in____, CF/P.IVA____, legalmente rappresentata da____]

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – ESIGENZE DELL'INPS

La Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, si avvale dei Dottori/sse _____ [in caso di Società/Studio professionale: si avvale della Società/Studio professionale _____, nella persona del dott./dott.ssa____], per garantire prestazioni sanitarie, rese nell'esercizio della professionalità medica, finalizzate alla sorveglianza sanitaria, prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, dei propri dipendenti attualmente in forza, pari n. 1.105.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRESSO LA DIREZIONE INPS DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO

L'INPS è un'azienda di servizi il cui contesto organizzativo-funzionale si basa su cicli integrati di lavoro che comprendono le attività di input, output, videoscrittura, mediante utilizzo di apparecchi informatici dotati di video (AIDV), consultazione della documentazione e degli archivi, nonché consulenza al cliente interno ed esterno.

ART. 3 - LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

L'incarico riguarda le attività di sorveglianza sanitaria che il D. Lgs. 81/2008 affida al medico competente.

I medici competenti dott./dott.ssa _____ (avente anche funzioni di coordinamento di cui alla successiva lett. a)) e dott./dott.ssa____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, sono responsabili della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, i compiti da svolgere sono così definiti:

- a) **Funzioni di coordinamento** dei Medici Competenti nei casi previsti dall'articolo 39, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (*solo per il professionista Dott./Dott.ssa _____*);
- b) **PSS:** redazione (o revisione) e aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i), da completare entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- c) **Visite mediche ex art. 41 D.Lgs. 81/2008 (da svolgersi negli ambulatori messi a disposizione dall'Istituto nella propria sede):**

- I. **preventiva**, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- II. **periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- III. **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta necessaria dal Medico Competente, in relazione ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- IV. **cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- V. **cessazione** del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- VI. **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (*entro 48 ore dalla richiesta*).

d) Servizi di sorveglianza sanitaria correlati all'emergenza epidemiologica da SARS COV2

- I. **Collaborazione e supporto** del Medico Competente (MC) al Datore di Lavoro (DL), per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2;
- II. **Attività consulenziale del MC** al DL ai fini dell'attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni da mettere in atto in conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari vigenti in materia ed ai protocolli adottati in conseguenza, nonché aggiornamento nel tempo del DL, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news;
- III. **Collaborazione e supporto** del MC nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico dei lavoratori in lavoro agile;
- IV. **Specifiche misure di sorveglianza sanitaria**, avente quali destinatari i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età (>55 anni) o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, nonché quelli che richiedessero di rientrarvi all'esito di apposita visita del medico competente, con possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
- V. **Ulteriori misure ed adempimenti previsti** nell'"**ACCORDO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'INPS NELLA COSIDDETTA "FASE 2"** – approvato e sottoscritto in data 03/06/2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale - e nei protocolli in esso richiamati.

e) Altri adempimenti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO

Il Direttore di Coordinamento Metropolitano di Milano, in qualità di datore di lavoro, provvede a:

- attribuire formalmente e per iscritto l'incarico di medico competente al Dott./Dott.ssa _____ individuato all'art. 1 della presente convenzione;
- notificare il nominativo dei due medici competenti alle Autorità competenti;
- informare i due medici competenti sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

- fornire ai due medici competenti l'elenco del personale esposto ai vari rischi ed aggiornarlo tempestivamente;
- fornire ai due medici competenti l'elenco del personale neo-assunto per accertare eventuali inidoneità "a lavoro specifico";
- inoltrare ai due medici competenti le istanze di visita a richiesta del lavoratore, con l'indicazione del posto di lavoro, della mansione e dell'impegno medio giornaliero di utilizzo di AIDV/personal computer;
- collaborare con i due medici competenti per l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione richiesti per legge;
- gestire, d'intesa con i due medici competenti, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, nonché gli eventuali interventi per rilevazioni tecnico-ambientali;
- organizzare, d'intesa con i medici competenti, l'effettuazione delle visite agli ambienti di lavoro, richieste per legge;
- rendere disponibile un idoneo spazio per lo svolgimento dell'attività dei due medici competenti, per le visite mediche e per la custodia della documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale secondo le modalità stabilite dalla legge;
- incaricare una persona che collabori con i due medici competenti per gli aspetti di segreteria (ricevimento documentazione, appuntamenti, archiviazione atti, ecc.);
- organizzare, d'intesa con i due medici competenti, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire con tempestività ai due medici competenti, i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate per la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano;
- ogni ulteriore obbligo previsto a carico del DL dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – COMPENSI

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base dei seguenti prezzi:

	VOCE	VALORE	UNITÀ DI MISURA
a)	FUNZIONI DI COORDINAMENTO	€ ____	Euro/lavoratore anno
b)	GESTIONE PSS (PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA)	€ ____	Euro/lavoratore anno
c)	VISITA MEDICA	€ ____	Euro/visita
d)	INTERVISTE AI LAVORATORI AI FINI DEL RIENTRO AL LAVORO	€ ____	Euro/intervista
e)	CONSULENZA SPECIFICA AL DATORE DI LAVORO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO DA SARS-COV2 – DA CONCORDARE CON IL DL	€ ____	Euro/ora

Gli importi di cui ai punti c), d) ed e) devono intendersi quali plafond massimi a consumo. Le relative attività sono remunerate a misura sulla base delle prestazioni (visite, interviste, ore di consulenza) effettivamente svolte e documentate da ciascun dei due Medici Competenti, e convalidate dal datore di lavoro o da un suo delegato (direttore dell'esecuzione, d'ora in avanti DEC).

ART. 6 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

Periodiche riunioni trimestrali potranno essere convocate dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, cui partecipa il datore di lavoro della sede o suo delegato e il singolo medico competente, per controllare e monitorare l'andamento del servizio di sorveglianza sanitaria concorrendo all'efficacia del servizio complessivo fornito.

Anche in assenza di riunioni trimestrali convocate dal DL, ciascun dei due Medici Competenti è tenuto a trasmettere trimestralmente apposito report relativo alle attività espletate ed alla situazione generale dell'andamento dell'effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria.

Il DEC è individuato nella persona del Dott./Dott.ssa ____.

ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'attività di ciascuno dei due medici competenti espletata presso la Direzione di coordinamento metropolitano di Milano, di cui all'art. 1, il corrispettivo, costituito dalla somma delle voci costituenti le specifiche prestazioni svolte, sarà liquidato in quattro rate trimestrali.

Ciascuno dei due medici competenti provvederà a tal fine a trasmettere alla sede apposito rendiconto che riporti le attività svolte nel trimestre concluso.

Il DL o un suo delegato (DEC) provvederà alla verifica ed approvazione del rendiconto entro 15 giorni dalla ricezione, dandone comunicazione scritta al singolo MC.

Ciascun Medico Competente [in caso di Società/Studio professionale: La Società/Studio professionale] a seguito della ricezione dell'approvazione del rendiconto, oppure al superamento del 15° giorno in assenza di espressa approvazione o contestazione, potrà emettere fattura per i servizi rendicontati.

In caso di mancata approvazione, a seguito di espressa contestazione riguardante i servizi rendicontati, il singolo Medico Competente [in caso di Società/Studio professionale: La Società/Studio professionale] non potrà emettere fattura.

Il singolo Medico Competente potrà trasmettere le proprie eventuali controdeduzioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione, che saranno valutate ai fini dell'applicazione delle penali previste dall'art. 8.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, la fattura dovrà essere emessa nei limiti delle prestazioni accertate dal DL o dal DEC.

Il pagamento sarà effettuato, dietro emissione di fattura elettronica, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura.

La fattura dovrà essere intestata alla Direzione di coordinamento metropolitano di Milano, **codice ufficio 4981, codice univoco IPA UF5HHG, CIG: Z0F2D436A6.**

La fattura dovrà essere emessa in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica della regolarità del D.U.R.C. ove applicabile;
- alla verifica di regolarità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabile;

L'Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, nell'ipotesi di mancata osservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi alla regolarità contributiva, ai contratti collettivi di lavoro e ad inosservanza sia delle attribuzioni che dei compiti del singolo medico competente.

ART. 8 – PENALI

Il DL o DEC provvederà a quantificare le penali che l'amministrazione comminerà all'affidatario nei limiti di seguito previsti:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 3, punto a);
- Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 3, punto b) rispetto alla calendarizzazione condivisa con il DL;
- Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 3, punto c) rispetto alla calendarizzazione condivisa con il DL oppure nell'inadempimento delle stesse (mancata, inesatta o parziale esecuzione);

ART. 9 - VALIDITA'

La presente Convenzione ha la durata di 1 (uno) anno decorrente dalla sottoscrizione della stessa e non è né rinnovabile, né prorogabile tacitamente.

La Convenzione si risolverà automaticamente in caso di attivazione della Convenzione Consip di "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 4 - ID1619 - LOTTO 2", attualmente sospesa.

ART. 9 – ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione:

- è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR 26.10.1072, n. 633;
- è soggetta ad imposta sul bollo, ai sensi dell'art. 2, All. A (tabelle) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II, 5, 2 comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

Il Direttore di Coordinamento

Il professionista [in caso di Società/Studio
professionale: Il Legale rappresentante della
Società o Studio professionale]

Metropolitano di Milano

.....

.....